

## **Documento programmatico risoluzione emergenza rifiuti dell'Area Vasta.**

I Sindaci sottoscrittori del Patto di Ventimiglia – che rappresenta la concreta volontà dei territori e delle loro Istituzioni di condividere percorsi strategici virtuosi, di fare insieme massa critica e di porre le basi per consolidare prospettive di crescita e sviluppo condivise – in ordine alle problematiche relative alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti, rappresentano quanto segue:

### **Premesso che**

- il 30/08/2013, ai sensi dell'art. 19, co 2 bis, della L.R. 8 aprile 2010 n.9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e s.m.i, la gestione delle Società d'Ambito e dei Consorzi sono cessate e trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i Liquidatori dei Consorzi e delle Società d'Ambito di compiere ogni atto di gestione;
- ai sensi dell'Ordinanza 8/Rif-2013 del Presidente della Regione Siciliana sono stati nominati i Commissari Straordinari dotati di poteri di gestione volti, nel caso della gestione diretta del servizio da parte dei Consorzi e le Società d'Ambito, a garantire attraverso un intervento sostitutivo - nelle more del definitivo trasferimento dei servizi ai soggetti individuati ai sensi della normativa regionale vigente - la continuità del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani in nome e per conto dei comuni ricadenti nel territorio di ciascun ATO avvalendosi della struttura organizzativa, dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti utilizzati o gestiti dai Consorzi e/o Società d'Ambito;
- i predetti Commissari straordinari, così come ribadito nella nota del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 30034 del 29/07/2014, cesseranno improrogabilmente le loro funzioni in data 30/09/2014;

### **Considerato che**

- il 31/12/2013 i Consorzi e le Società d'Ambito si sono estinti;
- l'eventuale espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei RSU in regime di ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 191 del D.Lgs 152/06 da parte dei Comuni (soluzione certamente idonea a scongiurare, nel breve medio termine, emergenze sanitarie ed ambientali) porterebbe, nell'immediatezza, ad una seria compromissione degli attuali livelli occupazionali (ricorso immediato alle procedure di mobilità dei dipendenti da parte dei Liquidatori dei Consorzi e delle Società d'Ambito) con conseguenti ed inevitabili ripercussioni di ordine economico, sociale e della sicurezza.

### **Atteso che**

- al 31/12/2009 il personale delle società e dei consorzi d'Ambito può essere sommariamente catalogato come proveniente da:
  - o Enti locali;
  - o ex art. 23
  - o A.S.U.
  - o Ditta Privata
  - o Assunzione diretta
  - o CO.CO.CO
  - o A tempo determinato
  - o Società Interinali

- ai sensi dell'art. 19, co. 6, della L.R. n. 9/2010 l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità, con la partecipazione delle organizzazioni associative dei Comuni e delle Provincie, avrebbe dovuto individuare il personale addetto fra quello già in servizio presso le società o i consorzi d'Ambito e proveniente dai comuni, dalle province o dalla regione";
- ad oggi non risulta siano stati concertati, fra l'amministrazione regionale, le associazioni di rappresentanza degli enti locali e le organizzazioni sindacali (ai sensi dell'art. 19, co. 7, L.R. n. 9/2010), i criteri sulla base dei quali le SRR avrebbero dovuto integrare le previsioni di cui al comma 6 dell'art. 19 della citata L.R. al fine di individuare il rimanente personale fra i dipendenti già in servizio al 31 dicembre 2009 presso: a) le società d'ambito; b) i consorzi d'ambito; c) ) le società utilizzate per la gestione del servizio ed al cui capitale sociale partecipino gli enti locali o le società o i consorzi d'ambito per una percentuale non inferiore al novanta per cento.

**atteso che**

- il ritardo nel settore impiantistico (impianti di trattamento meccanico-biologico, impianti di compostaggio, impianti di valorizzazione della frazione secca, discariche di servizio e soccorso agli impianti) costringe i Comuni a smaltire i rifiuti presso le poche discariche e/o impianti attualmente presenti sul territorio regionale con costi di trasporto e di conferimento esorbitanti e non più sostenibili;

**ritenuto altresì che**

- fermo restando il pieno rispetto del principio di salvaguardia dei livelli occupazionale e della sana gestione della cosa pubblica, risulta indispensabile addivenire al superamento delle incertezze e dei dubbi di carattere interpretativo relativamente ai soggetti che assumeranno il personale ed al relativo sistema contrattuale da applicare, anche al fine di evitare sperequazioni e disparità di trattamento tra lavoratori dello stesso comparto;
- mesi sei rappresentano l'arco temporale ritenuto necessario e al tempo stesso sufficiente per addivenire al perfezionamento dell'avvio operativo delle nuove S.R.R. purché vengano forniti, entro il 30 ottobre p.v, i documenti ed i criteri di cui ai commi 6 e 7 della L.R. n. 9/2010 e chiariti inequivocabilmente e con valore di legge i quesiti interpretativi di cui sopra;
- è indispensabile e necessario imprimere una accelerazione alla realizzazione e messa in esercizio dell'impiantistica regionale):

**Per tutto quanto sopra, si chiede al Presidente della Regione Siciliana On.le Rosario Crocetta**

- 1) di voler reiterare l'ordinanza contingibile ed urgente n. 8/Rif. del 27.09.2013 fino al 31.03.2015;
- 2) sollecitare gli adempimenti di cui ai co. 6 e 7, dell'art. 19 della L.R. n. 9/2010;
- 3) l'immediata costituzione di un tavolo di confronto con Regione-ANCI per la ricerca e l'applicazione di soluzioni condivise e sostenibili;
- 4) l'immediata costituzione di un tavolo tecnico Regione-SRR per l'individuazione di un numero sufficiente di stazioni di trasferimento da realizzare con oneri a carico della Regione e da far entrare in